

racc. n. _____ del _____ iscritto al Collegio Notarile di
Trieste, avente efficacia a far data dal _____;

E

_____, nato a _____ (____) il _____ - e
residente in _____ (____) – Via _____ N. __, il quale
dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di
_____, e quindi, rappresentante della _____ (la
quale, per brevità, verrà in appresso denominata Operatore Economico o
appaltatore), giusta procura dd. _____ repertorio n. _____
raccolta n. _____ del dott. _____ iscritto al Collegio
Notarile _____.

PREMESSO

- che a seguito di una Procedura Negoziata, senza previa pubblicazione di
un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 3 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., è stato aggiudicato all'Operatore Economico C.N.R. Istituto
per le Applicazioni del Calcolo "M. PICONE", il servizio di che trattasi;
- che l'Operatore Economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;
- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma privata, del
presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente
narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e
stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'Operatore Economico, come sopra rappresentato, legalmente e

formalmente si obbliga con il presente contratto ad eseguire il servizio di manutenzione e taratura “Software Simulazione Real Time dello Stato del Traffico” al fine di migliorare ulteriormente la qualità dei risultati prodotti dal programma “CNR TrafficManager”, attraverso il superamento di lacune emerse durante l'utilizzo del software, l'integrazione di nuove fonti di dati che rendano più affidabili le previsioni, l'ottimizzazione degli algoritmi esistenti e le modifiche all'interfaccia del programma, con l'obiettivo di permettere l'integrazione dei parametri di gestione e la visualizzazione relative a nuove funzionalità.

Nello specifico il servizio prevede le seguenti attività:

ATTIVITÀ 1: Miglioramenti generali del “CNR TrafficManager”

L'attività consiste nell'ottimizzazione del funzionamento del programma attraverso delle modifiche funzionali e grafiche orientate ad una maggiore usabilità. Tra queste sono previste le implementazioni relative a:

- a) maggiore integrazione con gli eventi provenienti da GECO;
- b) migliore organizzazione degli strumenti per gestire le simulazioni con separazione delle funzionalità avanzate da quella base;
- c) ottimizzazioni relative alle elaborazioni di calcolo e alle responsabilità del programma;
- d) sviluppo di funzionalità multi operatore;
- e) modalità di versionamento e aggiornamento migliorate.

ATTIVITÀ 2:

Integrazione di dati FCD, forniti da partner di Autovie Venete, nel sistema previsionale già sviluppato nel corso del precedente progetto al fine di valutare con maggiore precisione l'andamento del traffico nello spazio che

intercorre tra i sensori fissi, o dove non sono presenti altre tipologie di sensori. L'attività si svilupperà in 3 fasi consecutive:

a) **Adattamento dei dati FCD**. Questa attività consiste nella creazione di una modalità di conversione dei dati di localizzazione dei veicoli da posizione assoluta (latitudine/longitudine) a posizione relativa rispetto alla chilometrica delle tratte stradali che compongono la geometria di calcolo del CNR TrafficManager;

b) **Elaborazione dei dati FCD**. Il dato FCD viene opportunamente processato e mediato per fornire una stima della situazione del traffico al tempo corrente su ogni cella della rete. Tale stima, distinta per mezzi leggeri e pesanti, viene usata come dato iniziale per i modelli di previsione presenti nel sistema.

c) **Integrazione dei dati FCD negli algoritmi del CNR**. Il dato FCD opportunamente elaborato viene integrato con i dati provenienti dai sensori fissi per alimentare i modelli MiMa e MaMa (entrambi o uno dei due) usati per il nowcast.

ATTIVITÀ 3: quantificazione dell'affidabilità dei risultati di previsione.

Nel corso di questa attività verrà implementato un algoritmo di quantificazione dell'errore, basato sull'approssimazione della distanza i Wasserstein tra funzioni di densità, per valutare lo scostamento nella stima corrente o futura della densità di traffico lungo una rete stradale. Tale quantificazione dell'errore verrà usata per correggere i parametri dei modelli implementati, in particolare per quanto riguarda i coefficienti di distribuzione del traffico agli incroci, nell'obiettivo di arrivare ad un'auto calibrazione automatica grazie ad un automatismo di feedback.

ATTIVITÀ 4:

Questa attività prevede l'introduzione, nel programma "CNR TrafficManager" di alcuni algoritmi di AI al fine di sfruttare la loro efficacia nel riconoscimento di pattern nascosti in grande quantità di dati e nello svolgimento di task che sono difficili da automatizzare con algoritmi tradizionali.

Tra le funzionalità da implementare ci sono:

- a) Distinzione tra il caso di strada vuota e di strada completamente congestionata nel caso in cui il sensore rilevi flusso nullo.
- b) Creazione di sensori virtuali per sopperire alla mancanza di sensori fisici in zone della rete autostradale di particolare interesse.
- c) Previsione di formazione di code in punti di particolare interesse.
- d) Previsione dei flussi di traffico entranti al bordo (interconnessioni con altre concessionarie.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del servizio è fissata in 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio di Esecuzione del Contratto e con i seguenti tempi di rilascio per singola attività, come si evince dalla tabella riassuntiva riportata alla pag. 7 del paragrafo 6.1 "Condizioni Economiche" dell'allegato "Documento Tecnico – Progetto IAC-CNR per Autostrade Venete":

- Deliverable D1 (attività n. 1) entro 4 mesi
- Deliverable D2 (attività n. 2) entro 9 mesi
- Deliverable D3 (attività n. 3) entro 16 mesi
- Deliverable D4 (attività n. 4) entro 24 mesi

Si precisa che in qualsiasi momento l'eventuale nuovo soggetto Concessionario autostradale potrà subentrare all'affidatario nel contratto. Il

subentro non comporterà alcun onere aggiuntivo a favore dell'affidatario, né da parte del nuovo soggetto Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete. Successivamente al subentro nel contratto, il nuovo soggetto Concessionario avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in essere o di recedere dal contratto stesso e in tal caso sarà tenuto a corrispondere all'Operatore Economico unicamente un importo pari al 10% (o diversa minore percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta) della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Nel caso in cui non avvenga il subentro nel contratto da parte del nuovo Concessionario, S.p.A. Autovie Venete potrà recedere dal contratto stesso corrispondendo all'appaltatore unicamente un importo pari al 10% (o diversa minore percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta) della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del contratto è pari ad € 120.000,00 (centoventimila/00) al netto dell'I.V.A..

ART. 4 – PAGAMENTI

In corso d'opera saranno pagati acconti, in funzione delle attività effettivamente eseguite per ogni singola fase, come si evince dalla tabella

riassuntiva riportata alla pag. 7 del paragrafo 6.1 Condizioni Economiche del
“Documento Tecnico – Progetto IAC-CNR per Autovie Venete, allegato al
presente Contratto, previa sottoscrizione in contraddittorio, di apposito
Verbale di Avanzamento delle prestazioni in esecuzione, predisposto dal
Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

Le fatture dovranno riportare il numero del contratto ed il relativo CIG.

I soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica dovranno inoltrare la
fattura al Sistema di Interscambio indicando il Codice Destinatario 0000000
e l'indirizzo PEC fatturazione@pec.autovie.it; i soggetti esonerati
dall'obbligo della fattura elettronica (che non la adottino su base volontaria),
dovranno spedirla direttamente all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it.

Altre modalità di invio (per esempio fax o posta elettronica ordinaria) non
saranno considerate valide.

Le fatture dovranno, inoltre, essere corredate da dichiarazione sostitutiva,
resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000,
attestante la regolarità contributiva, da inviare all'indirizzo di posta elettronica
certificata protocollo@pec.autovie.it, specificando il C.I.G., numero e data
della fattura cui la dichiarazione faccia riferimento.

In ottemperanza all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
sull'importo netto delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%.

L'Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre
all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della
ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso
maturato. Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate soltanto in sede

di verifica di conformità a seguito del rilascio del documento unico di regolarità dell'Operatore Economico, da parte degli enti previdenziali competenti, e previa ricezione della fattura relativa all'importo svincolato.

La scrivente Società rientra nella previsione dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – *split payment*) come modificato dall'art. 1 D.L. 50/2017 e pertanto le fatture emesse ed i conseguenti pagamenti devono essere conformi alla normativa di riferimento.

Il pagamento sarà effettuato, restando la Società esonerata da qualsiasi obbligo e responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo, mediante accredito sul **conto corrente bancario / conti correnti bancari** sotto riportati, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico, in conformità alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., presso:

ISTITUTO _____ IBAN _____

Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc.).

Pertanto le fatture saranno liquidate dalla Società unicamente se riporteranno il numero del contratto, il relativo CIG dell'appalto, e l'IBAN su cui liquidarla, che dovrà, comunque, necessariamente corrispondere **a quello sopra riportato / ad uno di quelli sopra riportati.**

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della suddetta Legge e s.m.i. ed in particolare ad informare su

eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del rapporto.

ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione _____ n. _____ per € _____ (in lettere), emessa in data _____ dal _____ con sede in Via _____ n. ____ – _____.

Si precisa che l'importo della cauzione definitiva pari ad € _____ (in lettere) è stato ridotto del _____ per cento pari ad € _____ (in lettere) in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio sempre all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Società ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Società stessa.

ART. 7 – PENALI

La penale sarà applicata, in caso di ritardo nel completamento di ciascuna

delle fasi che compongono l'intero servizio, secondo quanto riportato nella tabella "Diagramma di GANTT" inserita nel Progetto Tecnico, allegato all'offerta. Nello specifico, per ogni giorno di ritardo la penale sarà pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale relativo alla fase stessa. Qualora la penale dovesse raggiungere il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale la Società potrà risolvere di diritto il contratto senza che l'Operatore Economico possa vantare alcunché e fatto salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Sarà fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'affidamento conferito dalla Società.

In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Società prima dell'emissione da parte dell'Operatore Economico della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Società, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'Operatore Economico è obbligato a specificare il contenuto del presente

articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Società, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Società non sono opponibili alla Società stessa, l'Operatore Economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

ART. – 9 RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Società, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, in danno dell'Operatore Economico.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore Economico dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Società può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

L'utile previsto dall'art. 109, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fissato pari al 10% (dieci per cento), salvo diversa percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta.

La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 10 – SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

L'Operatore Economico non può concedere in subappalto l'esecuzione della prestazione in quanto non ha dichiarato, in fase di offerta, la volontà di voler subappaltare.

ART. 11 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE

ECONOMICO

L'Operatore Economico dovrà eseguire quanto affidato dalla Società a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto riportato nel presente contratto e nei relativi allegati, di tutti gli accordi, delle obbligazioni e delle condizioni previste dalle norme legislative e regolamenti vigenti per lo specifico settore, garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione, nonché delle disposizioni e tempistiche che saranno impartite direttamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà, inoltre, garantire, nell'ambito di quanto offerto:

- la messa a disposizione del personale qualificato per l'esecuzione dell'appalto, nonché la fornitura di tutte le attrezzature occorrenti per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contemplati nel contratto e nei relativi allegati;
- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio, materiali di consumo, e quanto altro necessario per l'appalto;
- l'informazione tempestiva alla Società in merito ad eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento dell'appalto;
- espletamento delle pratiche relative alla richiesta di eventuali autorizzazioni e/o comunicazioni necessarie e funzionali per il

compimento dell'appalto.

ART. 12 – NORME DELLA SICUREZZA

L'Operatore Economico si impegna espressamente a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. durante l'esecuzione dell'appalto, esonerando la Società da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso.

Codesto Operatore Economico dovrà impegnarsi espressamente a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dalle normative europee in materia di sicurezza del personale durante l'esecuzione degli interventi, nonché dalle prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili, esonerando la scrivente da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto degli stessi.

ART. 13 – TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

Il personale dell'Operatore Economico dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando presenti nelle sedi ed aree delle Società.

ART. 14 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

DELL'APPALTO

Il servizio dovrà essere svolto presso il C.R.I. Centro Radio Informativo, Centro Servizi di Palmanova – uscita casello autostradale – 33050 Bagnaria Arsa (UD).

ART. 15 – RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per infortuni

e/o danni subiti da persone e/o cose, tanto della Società che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione della prestazione.

Si conviene, infine, che il termine ultimo per la denuncia del sinistro, tra le Parti, è di 24 ore dal verificarsi dell'evento, seguirà, poi, denuncia dettagliata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 16 – DOCUMENTI ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto i sotto indicati documenti che, debitamente firmati dalla Società e dall'Operatore Economico, in segno di piena ed incondizionata accettazione, ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegati n. 2:

Offerta Economica dell'Operatore Economico;

Documento Tecnico – Progetto IAC-CNR per Autovie Venete.

ART. 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La Società ha nominato il dott. Patrizio Nussio Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tali soggetti svolgeranno tutte le attività agli stessi demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questi assegnati.

ART. 18 – VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL

	CONTRATTO	
	La Società, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà effettuare	
	in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e	
	richiedere all'Operatore Economico di visionare le forniture svolte. Qualora	
	vengano riscontrate insufficienze o irregolarità nell'espletamento	
	dell'incarico affidato ovvero nell'applicazione di norme di legge regolamentari	
	o contrattuali, saranno notificati all'Operatore Economico i rilievi specifici	
	assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore	
	Economico persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni	
	impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Società	
	potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione	
	definitiva a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto a richiedere	
	l'eventuale ulteriore maggior danno. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016	
	e s.m.i., per certificare che l'oggetto dell'appalto sia stato regolarmente	
	eseguito nelle previsioni e pattuizioni contrattuali il Responsabile Unico del	
	Procedimento rilascerà apposito certificato di verifica di conformità. Detto	
	certificato sarà emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione	
	ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.	
	All'esito positivo della verifica di conformità si darà seguito al pagamento del	
	corrispettivo.	
	L'Operatore Economico risponde per i vizi o le difformità, ancorché	
	riconoscibili, purché denunciati dalla Società prima che il certificato di verifica	
	di conformità assuma carattere definitivo.	
	ART. 19 – MODIFICHE AL CONTRATTO	
	Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art.	
	Pagina 15 di 20	
		rev.7

106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 106, nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto la Società potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio,

a condizione che non mutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

ART. 20 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Società, comunque non oltre 10 giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 21 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà

tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 23 – DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale.

Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto della fornitura in questione.

Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo PEC all'indirizzo acquisti@pec.autovie.it.

ART. 24 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 25 – PRESA VISIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO”

Il **legale** rappresentante dell'Operatore Economico, _____, con la firma del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito internet all'indirizzo <https://www.autovie.it/Codice-Etico> del Codice Etico e Modello di organizzazione e gestione Aziendale adottati dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 21.04.2015, e garantisce l'osservanza delle norme ivi contenute.

	ART. 26 – SPESE, IMPOSTE E TASSE	
	Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Società, qualsiasi spesa	
	inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica,	
	sarà ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, ivi incluse le imposte e	
	le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Società.	
	Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono	
	soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà	
	sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma	
	2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
	ART. 27 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO	
	2016/679 (GDPR)	
	Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del	
	Regolamento Europeo 2016/679 GDPR) le Parti si danno atto che tutti i dati	
	personali relativi ad entrambe verranno trattati, nonché inseriti ed elaborati	
	nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire il rapporto	
	contrattuale.	
	Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del	
	Regolamento Europeo 2016/679.	
	Qualora ritengano che i propri diritti siano stati compromessi hanno diritto di	
	proporre reclamo all'Autorità Garante.	
	I dati raccolti saranno conservati da S.p.A. Autovie Venete per tutta la durata	
	del procedimento nell'ambito del quale sono stati resi, per l'ulteriore tempo	
	di conservazione degli atti che la norma impone per la specifica tipologia di	
	procedimento e per il tempo necessario alla prescrizione del diritto relativo	
	al rapporto, al fine della tutela in sede giudiziaria aumentato di due anni per	
	Pagina 19 di 20	rev.7

eventuali esclusivi usi giudiziari.

Per la stazione appaltante il Titolare del trattamento è S.p.A. Autovie Venete.

Il Titolare può essere contattato all'indirizzo email: privacy@autovie.it.

S.p.A. Autovie Venete ha designato un responsabile della protezione dei dati (DPO) raggiungibile all'indirizzo email dpo@autovie.it.

L'informativa estesa della direzione Appalti di S.p.A. Autovie Venete è consultabile nella sezione privacy del sito www.autovie.it.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

L'Operatore Economico: _____

La Società: S.p.A. AUTOVIE VENETE

(_____)

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICATAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART. 2, COMMA 2 (SUBENTRO DI ALTRO CONCESSIONARIO), ART. 4 (PAGAMENTI), ART. 7 (PENALI), ART. 8 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI), ART. 9 (RISOLUZIONE E RECESSO), ART. 15 (RESPONSABILITÀ CIVILE), ART. 20 (CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE), ART. 22 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L'Operatore Economico: _____